

Udienza tenuta dalla Gran Corte civile
sedente in Bari oggi sedici Novembre
millesottocentoquarantasette

Nella causa iscritta al ruolo generale
numero 18693

Ha D. Gaetano Tavia, proprietario, do-
miciliato in Bari, appellante, pa-
trcinato da D. Michele Guercia

E D. Giuseppe Fanelli, negoziante, do-
miciliato in Venezia, appellato, pa-
trcinato da D. Francesco Fusco

Le parti intervenute nelle forme con-
sueti

In continuazione della udienza del di
undici del seguente, in cui si ribespe-
ro le conclusioni di Signori Guercia
Fusco per lo cambiamento dei
giudici rotanti

Interi i chiarimenti di fatto esposti dal
giudice Sig. Tava

La gran Corte civile è dovuta le se-
guenti questioni

1. La transazione fra il mandante

Michele
Tavia

16 Novembre 1857

Presenti i Signori

D. Federico de Mattia

Consig. Presidente

D. Vincenzo Natale Galiani

D. Domenico Casiggi

D. Gaetano Tava

D. Antonio Pise

D. Tezio Timari

D. Raffaele Saccomandi

D. Michele Gattini Conri

glia Proc. G. del. Sed

J. D. Mattia

Vincenzo M. Sposito

ed il mandatario circa la vendita
di taluni generi eseguita dal se-
condo senza l'autorizzazione del
primo, può annullarsi per es-
sere posteriormente conosciuto
l'aumento di prezzo in relazione
a quello conteggiato?

2.^a Dimandata la esecuzione personale
inante al Tribunale di commer-
cio, ommissa, debba supplirsi
in appello?

3.^a Gli errori materiali nelle cifre del-
le condanne contenute nella sen-
tenza appellata, debbano retti-
ficarsi?


4.^a Quis per gli altri motivi dell'ap-
pello incidente, e per lo spero?


La gran Corte
Veduti gli atti
su la prima
Cessione

Che dalla corrispondenza fra' contendi-
to Pinelli Maria si è utilmente
to, che il primo vendeva l'argenteo
to e lo spirito in opposizioni degli
ordini del secondo; e che la ma-
re del nipote di quest'ultimo

no 772

divenne ad una bonaria composi-
 zione, con che ritenvasi che Fanelli
 doveva pagare lire quattromento
 per l'arbitraria vendita, e cento-
 cinquanta per la cessione de' fu-
 sti, somme due dal conto ~~che~~ esi-
 bito, risulta di essere state ver-
 sate al sig. Favia, dalle lettere
 del quale emerge notidamento
 l'acettazione di tale transazione,
 che la differenza di prezzo poi tra
 le lire sedici, come Fanelli le per-
 quava nel conto, a cento, per
 quanto da lui si era venduto il
 genere, gli arbitri la fissavano
 a D. dugentottanta e grana 38
 che se per la transazione Favia si ob-
 be il corrispondente compenso in-
 ca la vendita arbitraria fatta
 dal Fanelli, e per la differenza
 di prezzo la inuenziata somma
 di D. dugentottanta e grana tren-
 totto dagli arbitri, non si può ri-
 tornare sulla transazione accettata
 ed eseguita: la differenza di pre-
 zzo non può distruggere il fatto

Allice


G. D. M. Maria
 Vincenzo Maria Ferris,


consumato, e solo da' dritto ad esso
Favio a pretendere lo equivalente.
Che d'altronde spendo la transa-
zione, come si premetteva, cadute
sul' arbitraria vendita e non già
sul prezzo del genere, non può fin-
derci per errore o dolo concorso sul
prezzo, errore o dolo sufficientemen-
te emendati con la indennizzazione
della differenza dello stesso.

Su la seconda

Oserva

Che la coazione personale è luogo in
tutte le materie di competenza de
giudici di commercio, e per qua-
lunque somma;

Che nelle specie febbere di
sta innanzi i primi giudici,
ammetterci; ed essendo fatto
espressa dimanda in appello deb-
ba sopperirsi;

Su la terza

Oserva

Che gli errori materiali vanno retti
fiato in ogni stato di causa, e an-
che post rem judicatam; quindi
è giusto che fermato il debito

Fanelli a D. cinquecento settan-
totto e grana sessanta tre differen-
za di prezzo del genere in duca-
to dugentottanta e grana trentotto,
e le partite significate in duca-
to dugento novantotto e grana ventidue,
a detta somma debba ridurri
la detta condanna a favore del
Sig. Favia;

Che per la giusta ragione deb-
ba ritenersi la condanna degli inter-
essi commerciali su la menzionata
somma di D. 578. 60; se non
che su la differenza di prezzo del
il mandatario faceva sua, dal
giorno della vendita, che del me-
desimo Favia vuole avvenuta nel
primo dicembre 1819, e dal Fan-
elli non impugnata; e su le partite
significate dal giorno della di-
manda, gli uni e gli altri si sen-
si di legge.

La quarta

osserva

Che oltre al motivo ammesso dallo ap-
pello incidente, concernente la dop-
pia condanna degli interessi su la

intera somma di D. cinquecento
settantotto e grana 60, e per quella di
D. duecentottanta e grana trentotto.
Differenza di prezzo, contenuta nel-
la prima cifra, gli altri non men-
tano alcuna discussione, per essere
stati competentemente confutati
dagli arbitri.

Che fatto le additate modifiche
a l'appellata sentenza, è questo da
nel resto sia confermata;

Che in caso di reciproca suc-
cumbenza in taluni di principa-
li articoli controversi, come nel
caso in esame, le spese del giudizio
possono in tutto o in parte compen-
sarsi. Non così per quelle della spediz-
ione e notifica della presente de-
cisione, dovendo farne di titoli
al Sig. Favia per riscuotere il suo
credito ed accessori, qualora il debi-
tore Sig. Fanello in un difetto ter-
mine non adempia, nel qual caso
debbono rimanere a suo carico i
debiti gli art. 1924, 1925, 1868, 1107
L. C. 709 L. de excep. 528, 624, 225
L. di procedura civile.

Per tal motivo
La Gran Corte civile pronunziando definitivamente, fu dritto per quanto è di ragione allo appello principale prodotto da D. Gaetano Fava con gli atti del ventotto e trenta marzo milleottocentocinquanta e sette, non che a quello per incidente interposto con atto del sette settembre dello stesso anno dal Sig. Fares Patrocinatore di D. Giuseppe Fanelli, dalla sentenza renduta dal tribunale civile di questa Provincia, funzionante da quello di Commercio, nel quindici gennaio seguente anno, che modificò, ed eseguendo quello che far dovevano i primieri giudici, condanna Don Giuseppe Fanelli anche con arresto personale al pagamento di ducati cinquecento settantotto e grana seppanta e beneficio diepro Sig. Fava, cioè ducati dugentottanta e grana trentotto per differenza di prezzo del genere, e ducati dugentonovantotto e grana ventidue per partito significate dagli arbitri, una egl'interessi commerciali alla ragione del sei per cento, per la prima somma dal primo dicembre milleottocentoquarantanove, e per la seconda dal diciotto giugno milleotto


intocinquantadue, giorno della
manda, ed ai dueorrendi fino allo
settimo pagamento dell'una e l'altra
somma.

Nel dappiù conferma la impegnata
sentenza

Compensa le spese di appello, meno quelle
della spedizione e notifica della pro-
finita decisione che cadranno a car-
rico di Don Giuseppe Fanelli, que-
ra fra trenta giorni da oggi non a-
dempia al pagamento della indicata
somma di duemila cinquecento settan-
totto e quarantasetta, di corrispon-
dent'interessi e delle spese contenute
nella sentenza appellata, non esole
se quella per la notifica delle stesse
liquidate.

Fed. S. M. Mathia

Vincenzo Maria Boeri



G. M. M.

Collazionata
Gasper Giannelli

